

11436

N. 39241/2008 R.G.

IL GIUDICE DESIGNATO,

Letti gli atti della procedura ex art. 700 c.p.c. (n. 39241/2008 R.G.) promossa, con ricorso depositato il 16.12.2008, da **VIRDIS LAURA** (rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Leppe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, V.Napoleone III n. 28,, come da delega a margine del ricorso) nei confronti di **POSTE ITALIANE S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore (rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luigi Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Mazzini 134 come da procura speciale notarile in atti)
Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 26.1.2009 ;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO:

A) Con il predetto ricorso ex art. 700 c.p.c. **Virdis Laura** ha chiesto nei confronti della società convenuta : *"Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere applicata in mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, che escludano, per l'effetto, l'applicazione della stessa in attività soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria e segnatamente, nella movimentazione manuale dei carichi, ordinando a Poste Italiane s.p.a. di applicare la Sig.ra **Virdis** in altre mansioni, compatibili con il proprio profilo professionale, presenti presso la filiale di Roma Centro, accertando e dichiarando, inoltre, che l'organo competente a pronunciarsi sulle mansioni specifiche della ricorrente, stante l'applicazione di questa a mansione soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria, è il medico competente. ... "*

B) Poste Italiane S.p.A resisteva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

C) All'udienza del 26.1.2009 ,interrogate liberamente le parti, i loro procuratori discutevano la causa; il giudicante si riservava.

D) Ciò posto, appare opportuno premettere le circostanze di fatto che debbono ritenersi provate documentamente o non contestate :

1. In data 10.06.2002, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma del 26.04.2002 (con la quale è stato dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato stipulato dalla **sig.ra Virdis**), la ricorrente è stata riassunta alle dipendenze della società Poste Italiane, con inquadramento nel livello D del CCNL applicato e mansioni di "portalettere senior", ed adibita a svolgere la propria attività lavorativa presso l'ufficio postale di Roma Trullo.
2. Per lo svolgimento della propria attività lavorativa, la ricorrente ha sempre utilizzato l'autovettura di proprietà aziendale, pur essendo previsto, in relazione alle zone di assegnazione, l'impiego del motomezzo.
3. In data 8.06.2006, la ricorrente, in seguito alla sottoposizione ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale ed all'insorgere di una sindrome ansioso-depressiva, presentava alla convenuta certificato del proprio medico di fiducia ove si "sconsigliava" l'adibizione della lavoratrice al servizio esterno (doc. 1 di parte convenuta).

Handwritten signature

4. In data 26.06.2006, la Sig.ra **Viridis** veniva, quindi, sottoposta a visita del medico competente, il quale non rilevava alcuna incompatibilità tra lo svolgimento delle mansioni cui la ricorrente era adibita e lo stato psico-fisico della stessa, né controindicazioni di sorta (doc. 2 di parte convenuta).
5. In data 31.08.2006, la ricorrente presentava, quindi, nuovo certificato medico attestante l'inidoneità della stessa a "lavori esterni troppo gravosi" in correlazione "anche al recente incidente automobilistico con trauma facciale". (doc. 3 di parte convenuta)
6. In data 21.09.2006, il competente medico pronunciava il seguente parere tecnico: "la patologia non controindica la mansione, non vi è alcun riferimento temporale all'incidente ed ai postumi", (doc. 4 di parte convenuta)
7. La ricorrente presentava, dunque, ulteriore certificazione medica del 4.10.2006 ove si attestava che "la Sig.ra **Viridis** presenta sindrome ansioso-depressiva reattiva a trauma da incidente stradale con motoveicolo e si sconsiglia l'utilizzo di motomezzi". (doc. 5 di parte convenuta)
8. In data 6.10.2006, la ricorrente veniva, quindi, sottoposta ad ulteriore visita medica, all'esito della quale non veniva riscontrata alcuna controindicazione rispetto allo svolgimento delle mansioni, (forse anche in considerazione del fatto che per effettuare il recapito della corrispondenza la ricorrente non utilizzava motoveicoli, bensì, come detto al punto 2, un'autovettura di proprietà aziendale)(doc. 6 di parte convenuta)
9. Successivamente, in data 29.01.2008, la Sig.ra **Viridis** veniva sottoposta a visita da parte del medico competente , il quale sconsigliava lo svolgimento "di attività che comporti aggravio funzionale arti inferiori (da rivalutare fra sei mesi)". (doc. 7 di parte convenuta)
10. In conseguenza del parere medico di cui al punto che precede, in data 21.04.2008, la ricorrente veniva, quindi, temporaneamente adibita presso la struttura Area Logistica Territoriale di Roma, con mansioni di Control Room, ossia di verifica e controllo della documentazione aziendale.
11. In data 13.08.2008, la ricorrente presentava nuova certificazione del proprio medico di fiducia ove si attestava "per la patologia dei polsi si sconsiglia una attività lavorativa che prevede degli sforzi prolungati o ripetuti o il sollevamento dei pesi ".(doc. 8 di parte convenuta)
12. Quindi, la Società convenuta , in data 8.10.2008, inviava a visita medico collegiale la sig.ra Viridis al fine di accertare la sua idoneità al servizio di portalettere.
13. All'esito della visita in data 26.8.2008, il Collegio medico esprimeva il seguente parere: "idonea al servizio di istituto con le limitazioni previste dal T. U. 81/08 nell'ambito della sorveglianza sanitaria sulla movimentazione dei carichi". (doc.9 di parte convenuta)
14. Con lettera dell'I 1.11.2008, la società convenuta disponeva, con decorrenza 13.11.2008, la revoca del provvedimento di assegnazione temporanea di cui al punto 12 che precede, con contestuale riassegnazione della ricorrente alle precedenti mansioni di addetta al recapito della corrispondenza presso il CPD Trullo.
15. In data 13.12.2008, la Sig.ra **Viridis** riprendeva lo svolgimento delle proprie mansioni presso il CPD di assegnazione.

E) Ritiene questo giudicante che sussista nella specie il "fumus boni iuris", cioè la verosimile fondatezza della domanda, accertata attraverso una sommaria valutazione.

Invero, non può contestarsi il diritto di Poste Italiane di far sottoporre la ricorrente a visita medico-collegiale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n.300/1970, per l'accertamento

della sua idoneità alle mansioni, sulla base del certificato medico del Dr. **Anania** (medico di fiducia della ricorrente) del 13.8.2008, prodotto dalla **Vardis** stessa al datore di lavoro. Il Collegio medico dell'ASL Roma D, ha accertato, a seguito della visita effettuata l'8.10.2008, la idoneità della ricorrente "al servizio di istituto" aggiungendo: "con le limitazioni previste dal T. U. 81/08 nell'ambito della sorveglianza sanitaria sulla movimentazione dei carichi".

Pertanto, il Collegio medico, per un verso ha riconosciuto l'idoneità della ricorrente al servizio, per altro verso ha implicitamente riconosciuto che l'attività di portalettere della ricorrente rientrava tra quelle per cui è prevista la sorveglianza sanitaria e che pertanto bisognava tener presenti le limitazioni previste dal T.U. 81/08 nell'ambito della sorveglianza sanitaria sulla movimentazione dei carichi (Che l'attività di portalettere comporti astrattamente movimentazione materiale di carichi e sia quindi sottoposta a sorveglianza sanitaria è ammesso dalla società convenuta che, peraltro, ha disposto più volte, sulla base delle certificazioni prodotte dalla ricorrente, la visita della **Vardis** da parte del medico competente).

Insomma, l'idoneità al servizio in genere è cosa diversa dalla idoneità alla mansione specifica, ed il Collegio medico, con riguardo alla mansione specifica da attribuire alla **Vardis**, ha riconosciuto l'incidenza degli accertamenti in sede di sorveglianza sanitaria. A seconda di come voglia interpretarsi il laconico referto del Collegio medico, può dirsi che il Collegio medico o si sia voluto riferire alle limitazioni astrattamente individuabili ai sensi del T.U. 81/08 in sede di sorveglianza sanitaria, o abbia fatto riferimento alle limitazioni in concreto già individuate per la **Vardis** in sede di sorveglianza sanitaria.

Nell'un caso o nell'altro, poiché fino a quando non fosse stata effettuata la rivalutazione della situazione sanitaria della **Vardis**, prevista dal medico competente in base alla visita del 29.1.2008, doveva considerarsi valido il parere espresso dal medico competente stesso a seguito della predetta visita (e cioè "si sconsiglia attività che comporti aggravio funzionale arti inferiori"), il richiamo da parte del Collegio medico alle "limitazioni previste dal T. U. 81/08 nell'ambito della sorveglianza sanitaria sulla movimentazione dei carichi", in concreto non può che rimandare al parere del medico competente già espresso e non revocato.

In sede di *summam cognitio* non pare pertanto che il parere del Collegio medico dell'ASL consentisse a Poste Italiane s.p.a di modificare - nell'ambito del corretto rapporto fra gli artt. 2103 e. 2087 c.c., delineato da tempo dalla Suprema Corte - l'assegnazione della ricorrente alle mansioni di Control Room presso l'Area Logistica Territoriale di Roma disposta proprio in ragione del parere espresso dal Medico competente il 29.1.2008, e ciò almeno fino alla rivalutazione dopo sei mesi, di cui era stata fatta riserva nel parere stesso.

F) Quanto al "periculum in mora", premesso che il pregiudizio temuto nell'attesa della definizione del giudizio di merito deve essere non solo irreparabile, ma anche imminente (e quindi pressochè attuale) e che non può concedersi tutela d'urgenza per un danno solo e quindi eventuale (così come per un danno ormai irrimediabilmente consumatosi), va paventato ed eventuale (così come per un danno ormai irrimediabilmente consumatosi), va rilevato che nella specie il parere espresso dal Medico competente il 29.1.2008 costituisce serio indizio del pregiudizio immediato alla salute derivante alla ricorrente da mansioni comportanti aggravio funzionale agli arti inferiori, cioè le mansioni dalle quali Poste Italiane aveva sollevato la ricorrente proprio in virtù di detto parere e alle quali la ha riassegnata ritenendo ciò possibile alla stregua del parere del Collegio medico dell'ASL

[Handwritten signature]

Roma D. Nel campo della salute l'irreparabilità del danno è in re ipsa giacché la lesione all'integrità psico-fisica della persona, una volta verificatasi, provoca effetti che non possono ritenersi eliminabili per il sol fatto che siano suscettibili di una reintegrazione per equivalente tramite risarcimento in denaro.

G) Conclusivamente il ricorso va accolto con le seguenti precisazioni.

Per quanto si è detto, il Collegio medico dell'ASL ha riconosciuto l'idoneità della ricorrente al servizio, però con le limitazioni previste dal T.U. 81/08 nell'ambito della sorveglianza sanitaria sulla movimentazione dei carichi, cui pertanto ha rimandato. Allo stato, in sede di sorveglianza sanitaria risulta vigente il parere espresso dal Medico competente il 29.1.2008 e ad esso occorre fare riferimento per individuare le mansioni cui legittimamente può essere adibita la ricorrente, mentre la successiva certificazione prodotta dalla ricorrente (quella relativa alla c.d. sindrome di Madelung che ha dato causa all'intervento del Collegio medico dell'ASL) ed eventuali altre che dovessero sopravvenire al datore di lavoro nell'ambito dello stillicidio di richieste formulate dalla ricorrente per patologie sempre diverse e talora non nuove (aspetto che qui non spetta di affrontare), non possono essere prese in esame se non al momento del nuovo intervento del Medico competente.

Va pertanto ordinato a Poste Italiane s.p.a. di riassegnare immediatamente la ricorrente nelle mansioni cui era stata assegnata sulla base del parere espresso dal Medico competente il 29.1.2008 o in altre analoghe e compatibili con detto parere, fermo restando il diritto del datore di lavoro a diversi provvedimenti sulla base dei successivi pareri del Medico competente.

H) Le spese seguono la sostanziale soccombenza della società convenuta e possono liquidarsi in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge, e con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

ORDINA a Poste Italiane s.p.a di riassegnare immediatamente la ricorrente **Vardis Laura** nelle mansioni cui era stata assegnata sulla base del parere espresso dal Medico competente il 29.1.2008 o in altre analoghe e compatibili con detto parere, fermo restando il diritto del datore di lavoro a diversi provvedimenti sulla base dei successivi pareri del Medico competente;

CONDANNA Poste Italiane s.p.a. al pagamento, in favore di parte ricorrente e con distrazione a favore del procuratore della tessa dichiaratosi antistatario, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre Iva e CPA come per legge;

MANDA alla Cancelleria per la prescritta comunicazione alle parti.

Roma, 30.1.2008

IL GIUDICE

dr. Salvatore Cirignotta

